

# NUOVI TERMINI DI EMISSIONE E REGISTRAZIONE DELLE FATTURE

Artt. 19, 21, 25 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - Art. 1, c. 1 D.P.R. 23.03.1998 n. 100 - Artt. 10-15, 17 D.L. 23.10.2018, n. 119  
Circ. Ag. Entrate 17.01.2018, n. 1/E

L'insorgenza del diritto alla detrazione Iva è individuato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini Iva. Il termine ultimo per esercitare tale diritto, previa annotazione della relativa fattura, coincide con il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Tuttavia, il termine è inficiato dal requisito del possesso della fattura. Pertanto, il diritto può essere esercitato nell'anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Per evitare il pregiudizio del rinvio della detrazione causato dalla tardiva consegna della fattura in capo al cessionario/acquirente, il D.L. 119/2018, anche in vista dell'esordio generalizzato della fattura elettronica, consente la detrazione dell'Iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, escluse quelle a cavallo d'anno.

## SOMMARIO

- schema di sintesi
- fatture di acquisto e detrazione iva
- corrispettivi

### SCHEMA DI SINTESI

<p><b>TERMINI DI EMISSIONE DELLA FATTURA</b></p>	<p>Fattura immediata</p>	<p>La fattura può essere emessa <b>entro 10 giorni</b> dall'effettuazione dell'operazione<sup>(2)</sup>.</p>
<p><b>DATA DI EMISSIONE SUCCESSIVA ALL'EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE</b></p>	<p>Fattura differita</p>	<p>Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La fattura contiene le seguenti indicazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>data di emissione;</b></li> <li>.. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;</li> <li>.. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;</li> <li>.. numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;</li> <li>.. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;</li> <li>.. numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente<sup>(1)</sup>;</li> <li>.. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;</li> <li>.. <b>data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;</b></li> <li>.. corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;</li> <li>.. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;</li> <li>.. aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile;</li> <li>.. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;</li> <li>.. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>DECORRENZA</b></p>	<p>δ</p>	<p>Le modifiche relative al contenuto della fattura e al termine di emissione della fattura immediata si applicano a decorrere <b>dal 1.07.2019</b>.</p>
<p><b>ANNOTAZIONE</b></p>	<p>δ</p>	<p>Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, <b>entro il giorno 15 del mese successivo</b> a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni<sup>(3)</sup>. La disposizione è in vigore <b>dal 24.10.2018</b>.</p> <p>Le fatture per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (triangolazioni nazionali), sono registrate <b>entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese</b>.</p>

**Note**

<sup>(1)</sup> Ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale.

<sup>(2)</sup> Il file della fattura elettronica, che si considera emessa al momento di trasmissione mediante il sistema di interscambio, può essere trasmesso entro il nuovo arco temporale (10 giorni).

<sup>(3)</sup> Resta ferma l'eccezione riguardante le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (art. 21, c. 4, 3° periodo, lett. b) D.P.R. 633/1972), che devono essere registrate "entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione, con riferimento al medesimo mese".

**FATTURE DI ACQUISTO E DETRAZIONE IVA**

**REGISTRAZIONE  
DELLE FATTURE  
DI ACQUISTO**

• **Abrogazione obbligo numerazione progressiva**

• Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le auto-fatture emesse a norma dell'art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972, **senza l'obbligo di numerarle progressivamente.**

• **Termine**

• L'annotazione deve avvenire **anteriamente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

**DETRAZIONE  
DELL'IVA**

• **Insorgenza del diritto**

Art. 19,  
c. 1 D.P.R.  
633/1972

• Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui **l'imposta diviene esigibile.**

L'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile alla data in cui l'operazione di considera effettuata ai fini Iva (art. 6, c. 5 D.P.R. 633/1972).

• **Termine di esercizio del diritto**

• Il diritto alla detrazione dell'Iva è esercitato al più tardi con la dichiarazione **relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

• **Requisiti**

Circ. Ag.  
Entrate  
n. 1/E/2018

• L'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di 2 requisiti:  
1) requisito sostanziale dell'**effettuazione** dell'operazione;  
2) requisito formale del **possesso** della fattura di acquisto.

Il termine per esercitare il diritto alla detrazione è individuato, pertanto nel momento in cui in capo all'acquirente/committente si verificano entrambi i requisiti. Da tale momento il soggetto può operare la detrazione dell'Iva, previa registrazione della fattura nel registro degli acquisti.

• **Termine della liquidazione periodica**

Novità

• Il diritto alla detrazione dell'Iva relativa ai documenti di acquisto **ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione (fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente) **può essere esercitato entro il medesimo termine previsto per la liquidazione periodica Iva** (giorno 16 di ciascun mese per i soggetti "mensili").

In tal modo il cessionario/committente non subisce il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione, consentendo il rispetto del principio: Iva esigibile = Iva detraibile.

**Esclusione per operazioni a cavallo d'anno**

• La nuova disposizione non è applicabile alle operazioni effettuate in procinto della fine dell'anno con ricezione della fattura nell'anno successivo.  
• In tal caso, l'Iva è detraibile nell'anno di ricevimento della fattura.

**Decorrenza**

• Le nuove disposizioni relative al termine della liquidazione periodica per l'esercizio del diritto alla detrazione sono applicabili **dal 24.10.2018.**  
• Di conseguenza la nuova disciplina è operativa con riferimento alla liquidazione Iva del mese di ottobre 2018, in scadenza il 16.11.2018.

**EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA**

• **Riduzione delle sanzioni**

- Le sanzioni previste dal D. Lgs. 127/2015 in tema di fattura elettronica:
  - .. **non si applicano** se la fattura è emessa con le modalità previste **entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva**;
  - .. si applicano con **riduzione dell'80%** a condizione che la fattura elettronica sia emessa **entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo**.

• Per il 1° semestre del periodo d'imposta 2019.

• **Obbligo**

- È stato eliminato il riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle **operazioni effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia**.

**CORRISPETTIVI**

**MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

• **Decorrenza**

- A decorrere **dal 1.01.2020** i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto e attività assimilate memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

• Tali disposizioni si applicano a decorrere **dal 1.07.2019** ai soggetti con un **volume d'affari superiore a € 400.000**.

• **Periodo 2019**

- Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.

• **Esoneri**

- Con decreto del Ministro dell'Economia possono essere previsti specifici esoneri da tali adempimenti in ragione della tipologia di attività esercitata.

• **Zone specifiche**

- Le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate effettuate nelle zone individuate con decreto ministeriale possono essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, nonché con l'osservanza delle relative discipline.

• **Cessioni di farmaci**

- I soggetti che effettuano cessioni di **farmaci**, tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all'obbligo citato mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
- I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

• **Accertamento**

- A favore dei soggetti in esame, **a decorrere dal 1.01.2020**, opera la **riduzione di 2 anni** dei termini di accertamento di cui agli artt. 57 D.P.R. 633/1972 e 43 D.P.R. 600/1973.

## CREDITO D'IMPOSTA

- **Periodi** [• Anni 2019 e 2020.
- **Oggetto** [• Acquisto o adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica.
- **Agevolazione** [• Contributo complessivamente pari al **50% della spesa sostenuta**, per un massimo, per ogni strumento, di:  
.. € 250 in caso di acquisto;  
.. € 50 in caso di adattamento.
- **Fruizione** [• Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in **compensazione nel modello F24**.  
• Al credito d'imposta **non si applicano i limiti di compensazione**.

## REGISTRAZIONI CONTABILI DEI CORRISPETTIVI

- **Abrogazione** [• La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione.
- **Contribuenti minori** [• Per i soggetti in contabilità semplificata, che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica delle operazioni Iva, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva**, fatta salva la **tenuta del registro in cui annotano cronologicamente i ricavi percepiti** (registro degli incassi di cui all'art. 18, c. 2 D.P.R. 600/1973).  
• L'obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che **optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti (metodo della registrazione Iva)**.  
